

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - (DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE)

1.1 **E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Agricola Rivera PACENTRO".**

1.2 **Essa potrà operare anche con la denominazione "Cooperativa Rivera PACENTRO".**

1.3 **La società ha sede legale nel Comune di Pacentro (AQ).**

1.4 **L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune indicato al comma 3 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.**

1.5 **Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.**

Articolo 2 - (DURATA)

2.1 **La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.**

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - (SCOPO SOCIALE)

3.1 La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità prevalente, prevista e disciplinata dall'art. 2512 c.c., senza fini di speculazione privata e si propone:

1) di valorizzare l'olio d'oliva prodotto nelle zone del territorio del Comune di Pacentro e della Valle Peligna, ricevendo il frutto dell'olivo conferito dai Soci, curandone la lavorazione, trasformazione, confezionamento, e commercializzazione del prodotto nella sua genuinità;

2) di certificare la produzione anche tramite la tracciabilità dell'origine;

3) di ripristinare l'ambiente e migliorare il paesaggio attraverso il recupero rurale del territorio di Pacentro e della Valle Peligna;

4) di valorizzare tutti i prodotti agricoli e zootecnici del territorio del Comune di Pacentro e della Valle Peligna, mediante iniziative che consentano di ricevere questi prodotti conferiti dai Soci, di lavorarli, di trasformarli, confezionarli e commercializzarli nella loro genuinità;

5) di consentire ai propri soci, mediante un rapporto associato in cooperativa, di realizzare la massima produttività e redditività della terra e degli impianti, nonché di contribui-

re, con la partecipazione alla vita associativa e alle relative attività agricole e zootecniche, al coinvolgimento di giovani, compreso coloro che si trovino per qualunque causa disadattati, alle attività della cooperativa.

3.2 Gli obiettivi della Cooperativa sono, pertanto, quelli d:

1) valorizzare l'ambiente e le tradizioni locali del territorio del Comune di Pacentro e della Valle Peligna, favorendo la ripresa di attività produttive e commerciali volte a incentivare il turismo e migliorare il paesaggio;

2) individuare e promuovere nel territorio le varietà di piante autoctone più idonee al fine di qualificare la produzione e la specificità del prodotto;

3) garantire il mantenimento e la miglior diffusione "in loco" delle tecniche tradizionali di coltivazione, produzione e lavorazione;

4) ritirare il prodotto, sano e appena raccolto, conferito dai Soci;

5) curarne la lavorazione fino ad ottenere il prodotto finito, pronto per la commercializzazione;

6) commercializzare il prodotto ottenuto sul mercato nazionale ed estero;

7) rendere riconoscibile il prodotto al consumatore finale garantendone la qualità;

8) diffondere fra i consumatori la corretta conoscenza del prodotto e delle sue caratteristiche nutrizionali;

9) vendere al pubblico e ai soci tutti i prodotti relativi al settore dell'agricoltura e della zootecnia, e quindi, concimi, mangimi, lubrificanti, olii, frutta, verdura, grani da semina, foraggi, piante, animali, attrezzature e macchine agricole e tutto quanto altro rientri nei prodotti della terra, in tutte le loro eventuali trasformazioni, e nei prodotti della zootecnia;

10) costruire e assumere direttamente ed indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione in comune delle olive, della frutta, degli ortaggi e dei prodotti zootecnici dei soci, nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Società per lo svolgimento della propria attività;

11) svolgere in genere tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali anche attraverso la costruzione e l'acquisto di immobili, automezzi, macchine ed attrezzature necessarie per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

12) aderire a consorzi ed organismi che abbiano per fine la gestione in comune, l'approvvigionamento, la lavorazione e la vendita di merci, macchine, attrezzature e prodotti di interesse sociale;

13) attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci e tutti gli abitanti del Comune di Pacen-

tro.

3.3 Per il migliore perseguimento di tali scopi la Cooperativa potrà attivare le procedure atte all'ottenimento o all'acquisizione di marchi di qualità e potrà sottoscrivere accordi anche con organizzazioni o Enti atti a promuovere i prodotti locali e il territorio.

3.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies codice civile.

3.5 La Cooperativa potrà operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 - (OGGETTO SOCIALE)

4.1 La Cooperativa, al fine di conseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati nell'articolo 3, nell'interesse dei propri Soci, così come previsto dall'articolo 2521 comma 3° c.c., potrà, esercitare le seguenti attività:

1) valorizzare con ogni mezzo i prodotti indicati nello scopo sociale;

2) promuovere iniziative in tutti i settori atte a migliorare la produzione in oggetto;

3) partecipare a mostre e fiere nonché svolgere attività di promozione dei prodotti della Cooperativa sia sul territorio nazionale che estero anche attraverso pubblicazioni specifiche;

4) promuovere studi e ricerche nel settore avvalendosi anche della collaborazione di Università, Enti pubblici e privati, Associazioni o professionisti nel campo specifico;

5) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici della cooperativa, dei soci conferenti e di terzi produttori e/o allevatori, curarne la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro vendita in Italia e all'Estero sia direttamente, sia aderendo e partecipando ad organismi o ad associazioni di produttori che a società pubbliche o private;

6) acquistare, costruire, trasformare o assumere in affitto o comodato, fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici della cooperativa, ad alloggi per i soci, nonché alla conduzione agricola, alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita al dettaglio e/o ingrosso dei prodotti agricoli e zootecnici propri e conferiti da soci e/o acquistati da terzi;

7) gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento anche non collegato al fattore terra, svolgere tutte le attività di trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti ricavati dagli allevamenti gestiti dalla cooperativa, conferiti dai soci e acquistati da terzi produttori e/o allevatori, sia aderendo e partecipando ad organismi o ad associazioni di produttori che a società pubbliche o private, al fine di una migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali e per garantire ai soci conferenti e ai terzi produttori agricoli una più alta redditività del lavoro agricolo;

8) commercializzare le olive confezionate e i prodotti con

componente di olio extravergine di oliva prodotto dalla Cooperativa;

9) programmare e orientare gli investimenti dei Soci al fine di garantire un armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della produzione;

10) acquistare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, e/o gestire, sia direttamente che indirettamente, magazzini, impianti, spacci, stabilimenti e depositi per lavorare, confezionare, conservare e vendere i prodotti conferiti dai Soci, e loro derivati;

11) acquistare, o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, e/o gestire, sia direttamente che indirettamente, anche in comune, terreni agricoli o boschivi e fabbricati rurali, per coltivarli e utilizzarli per il raggiungimento degli scopi sociali;

12) assumere appalti per esecuzione di opere di bonifica, di lavori agricoli in genere, di lavorazioni meccaniche, di lavori anche di tipo industriale connessi con l'attività agricola, sia con privati che con enti pubblici;

13) acquistare, vendere, concedere a noleggio o in comodato ai propri Soci macchine, attrezzature e materiale diverso, e in genere tutte le macchine e gli strumenti tecnici occorrenti per l'agricoltura, per facilitare loro il raggiungimento degli scopi sociali e il contenimento dei costi, anche perseguendone la gestione in forma associata con altre società cooperative e

con altri produttori agricoli;

14) acquistare prodotti agricoli, bestiame e animali in genere, nonché prodotti derivati dagli allevamenti in qualunque genere per provvedere alla loro vendita, trasformazione e manipolazione, conservazione e successiva commercializzazione, attraverso conferimento dei soci e/o acquisto da terzi, per accrescere il potere contrattuale dei soci ed aumentare la redditività del lavoro agricolo;

15) svolgere attività agrituristiche, ai sensi e dentro i limiti della vigente legislazione nazionale e regionale, di turismo rurale e compiendo tutte le attività ad esse connesse, trasformando, ampliando e ristrutturando i fabbricati esistenti, costruendone nuovi, ed introducendo tutte le innovazioni e trasformazioni che potrebbero rendersi necessarie;

16) fornire ai Soci, anche attraverso forme di distacco gratuito di carattere temporaneo, il proprio personale per lo svolgimento delle lavorazioni atte a preparare i prodotti che saranno successivamente conferiti alla Cooperativa, al fine di garantire la massima corrispondenza del prodotto agli "standards" della Cooperativa stessa;

17) organizzare i Soci nelle forme previste dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228) al fine di fornire agli Enti locali, pubblici o privati, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, la gestione di spazi pubblici o di aree marginali, in particolare laddove sia pos-

sibile sviluppare la coltura dell'olivo;

18) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche di carattere tecnico - economico, nell'interesse dell'agricoltura e del settore agroalimentare, promuovendo e partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei produttori;

19) stampare periodici a carattere formativo e informativo da inviare ai Soci, Enti e Associazioni con interessi nel settore olivicolo, agricolo e zootecnico in generale;

20) assumere partecipazioni e interessenze in Società e Enti e aderire ad organismi cooperativi e consortili i cui fini e scopi interessino l'attività e i fini sociali della Cooperativa, anche partecipando alla loro attività;

21) compiere, in via del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali, tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario necessarie anche per l'incremento e lo sviluppo delle attività sociali;

22) compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, reale e non;

23) aderire a consorzi ed organismi che abbiano per fine la gestione in comune, l'approvvigionamento, la lavorazione e la

vendita di merci, macchine e prodotti di interesse sociale;

24) favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa e instaurare con altri lavoratori agricoli rapporti associativi e di collaborazione, il tutto ai fini del miglioramento delle condizioni civili, sociali, culturali ed economiche dei soci;

25) attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci;

26) accogliere e ospitare disadattati, anche minori di età, per i fini di cui si è detto in precedenza;

27) ricevere da enti pubblici contributi sia per l'esercizio dell'attività agricola, sia per il concorso sulle spese per l'inserimento nell'attività agricola e per l'opera di recupero nei confronti dei giovani disadattati.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo

di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

CATEGORIE DI SOCI

Articolo 5 - (CATEGORIE DI SOCI)

5.1 I soci si distinguono in:

- a) Soci Cooperatori;
- b) Soci Sovventori ;
- c) Soci Finanziatori.

5.2 I conferimenti dei soci sono rappresentati:

- a) dalle azioni dei soci cooperatori;
- b) dalle azioni dei soci sovventori;
- c) dalle azioni di partecipazione cooperativa dei soci finanziatori.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - (SOCI COOPERATORI)

6.1 Sono denominati "Soci Cooperatori" i titolari di azioni che promuovono la costituzione della cooperativa o che vi aderiscono successivamente allo scopo di beneficiare dei suoi servizi. Essi partecipano alla gestione mutualistica

dell'impresa Cooperativa e conferiscono alla medesima almeno il 50% della propria produzione, dedotta la parte destinata al proprio consumo familiare.

6.2 Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare, possono essere soci cooperatori :

a) tutti coloro che, nel territorio del Comune di Pacentro e della Valle Peligna, coltivano i terreni, anche se come attività per solo consumo familiare;

b) tutti coloro che, nel territorio del Comune di Pacentro e della Valle Peligna, esercitano una attività zootecnica, anche se come attività per solo consumo familiare;

c) soggetti del Comune di Pacentro che non coltivano la terra, nemmeno per consumo familiare, per una quota non superiore al 20% (venti per cento).

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società Cooperativa.

6.3 In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, im-

prese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6.4 I soci cooperatori sono detentori di diritto, nelle votazioni assembleari, dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 7 - (AMMISSIONE A SOCIO COOPERATORE)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo di nascita, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di essere residente nella Valle Peligna;
- d) l'ammontare del capitale sociale che si impegna a sottoscrivere costituita da 20 azioni del valore unitario di Euro 50,00 (cinquanta euro, virgola zero zero) cadauna, per un totale di Euro 1.000,00 (euro mille, virgola zero zero). I conferimenti possono essere eseguiti anche in natura e sono rappresentati da un numero di azioni, del valore unitario suddetto, equivalenti al valore dei beni conferiti;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-

quisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera insindacabilmente sulla domanda: per l'ammissione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il relativo versamento.

Articolo 8 - (OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI)

8.1 I soci cooperatori dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui alla lettera d) del precedente articolo 7; essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a conferire alla Cooperativa almeno il 50% della propria produzione, dedotta la parte destinata al proprio consumo familiare, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro direttamente all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Articolo 9 - (DIVIETI)

9.1 E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici sco-

pi sociali ed esplichino una attività concorrente.

Articolo 10 - (PERDITA DELLE QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE)

10.1 La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

Articolo 11 - (RECESSO)

11.1 Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che non sia più in possesso dei previsti requisiti di ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

11.2 La durata minima di partecipazione del socio cooperatore alla cooperativa è di due anni.

Articolo 12 - (DECADENZA)

12.1 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci operatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente

art. 6, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Articolo 13 - (ESCLUSIONE)

13.1 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro, svolto anche alle dipendenze di società controllate, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, secondo l'art. 1455 c.c.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità sia tale da ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa. L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da redigersi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 c.c..

Articolo 14 - (CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE)

14.1 Le deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolato dall'art. 44 del presente statuto.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è da presentarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla comunicazione

del provvedimento.

Articolo 15 - (RIMBORSO DELLE QUOTE)

15.1 I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 28 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 16 - (MORTE DEL SOCIO COOPERATORE E DIRITTI DEGLI EREDI SULLE QUOTE)

16.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

16.2 I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.3 Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

16.4 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

16.5 Un erede del socio cooperatore deceduto può, inoltre, subentrare al posto del defunto previo accordo degli altri eredi e deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 - (SOCI SOVVENTORI)

17.1 Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "Soci Sovventori", che investono capitali nell'impresa al fine di sviluppare l'attività della stessa.

17.2 I soci sovventori sono distinti in due categorie :

- Soci Sovventori Conferitori, che coltivano i terreni, anche se come sola attività ricreativa, e che conferiscono alla cooperativa almeno il 50% della propria produzione, dedotta la parte destinata al proprio consumo familiare;

- Soci Sovventori Ordinari, che non coltivano i terreni e che investono soltanto i propri capitali nella cooperativa al fine di sviluppare l'attività della stessa.

17.3 Possono essere soci sovventori conferitori persone fisi-

che e persone giuridiche residenti nel Comune di Pacentro e nella Valle Peligna.

17.4 Possono essere soci sovventori ordinari persone fisiche residenti in tutto il territorio della Repubblica Italiana e persone fisiche residenti anche all'estero, purché cittadini italiani e originari di Pacentro.

17.5 I soci sovventori sono detentori di diritto, nelle votazioni assembleari, di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 18 - (CONFERIMENTI)

18.1 I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni trasferibili del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta euro, virgola zero zero ì) cadauna di valore fisso e costante nel tempo; i conferimenti possono essere eseguiti anche in natura. Le azioni dei soci sovventori costituiscono il cosiddetto " Capitale Operativo ".

Ogni socio deve sottoscrivere:

- una quota minima di quattro azioni da cinquanta euro cadauna, per un totale di 200 euro, se si tratta di Socio Sovventore Conferitore che conferisce almeno il 50% della propria produzione, dedotta la parte destinata al proprio consumo familiare;

- una quota minima di due azioni da cinquanta euro cadauna, per un totale di 100 euro, se si tratta di Socio Sovventore Ordinario che, non possedendo propria produzione, intende solo

conferire capitale al fine di riceverne una remunerazione.

Il socio sovventore in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Salvo diversa disposizione in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite con effetto nei confronti della società solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. La delibera che esprime il diniego di gradimento deve indicare un acquirente gradito.

Qualora debba procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, il capitale sociale conferito dai soci sovventori sarà ridotto solo successivamente alla riduzione del capitale sociale dei soci cooperatori.

Articolo 19 - (LIBRO DEI SOCI SOVVENTORI)

19.1 La qualità di socio sovventore si acquista all'atto della sottoscrizione del conferimento e deve essere indicato distintamente nel libro dei soci, da tenersi secondo quanto previsto dall'art. 2421 c.c..

Articolo 20 - (DIVIDENDO DEI SOCI SOVVENTORI)

20.1 Alle azioni dei Soci Sovventori Conferitori spetta, nei limiti previsti dall'articolo 2514 c.c., una remunerazione annua lorda pari all'uno per cento. Nel caso in cui viene deciso di distribuire dividendi alle azioni dei soci cooperatori, la stessa percentuale dei soci cooperatori viene riconosciuta anche ai soci sovventori conferitori, in aggiunta alla remunerazione garantita dell'uno per cento suddetto.

20.2 Alle azioni dei Soci Sovventori Ordinari spetta, sempre nei limiti del'art. 2514 c.c., una remunerazione annua lorda pari al due per cento. Nel caso in cui viene deciso di distribuire dividendi alle azioni dei soci cooperatori, la stessa percentuale dei soci cooperatori viene riconosciuta anche ai soci sovventori ordinari, in aggiunta alla remunerazione garantita del due per cento suddetto.

20.3 Nel primo anno di attività della cooperativa (2005) le azioni dei soci sovventori non saranno remunerate.

20.4 Nel secondo anno di attività della cooperativa (2006) le azioni dei soci sovventori saranno remunerate al 50% della percentuale indicata rispettivamente ai punti 20.1 e 20.2.

Se, però, l'esercizio 2006 dovesse chiudere con un utile netto tale che, accantonato il 30% alla riserva legale e destinato il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dovesse residuare una quota parte sufficiente a coprire il restante 50% della remunerazione suddetta, essa sarà attribuita come ristorno ai soci sovventori.

20.5 A partire dal 2007 le azioni dei soci sovventori saranno remunerate al 100% della percentuale indicata rispettivamente ai punti 20.1 e 20.2.

Articolo 21 - (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

21.1 I soci sovventori possono recedere solo nel caso stabilito dall'art. 2437 c.c.; ad essi si applicano le norme relative ai soci di società di capitali in quanto compatibili.

In nessun caso può essere pronunciata la decadenza o la esclusione nei confronti del socio sovventore o del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto dall'art. 2344 c.c..

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI

Articolo 22 - (SOCI FINANZIATORI)

22.1 La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può costituire appositi fondi patrimoniali destinati a finanziare lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale mediante l'emissione di "azioni di partecipazione cooperativa", di valore fisso e costante nel tempo, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Esse costituiscono il cosiddetto "Capitale di Finanziamento" e possono essere acquistate sia da persone fisiche che giuridiche, denominate "Soci Finanziatori", i quali conferiscono capitale al fine esclusivo di riceverne una remunerazione.

22.2 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

22.3 Le azioni in partecipazione devono essere offerte, in mi-

sura non inferiore alla metà ,in opzione ai soci cooperatori e sovventori; oltre alla indicazione prevista dall'art. 2354 c.c., le azioni devono contenere la denominazione "azioni di partecipazione cooperativa".

22.4 I soci cooperatori possono sottoscrivere azioni di partecipazione anche qualora, sommando il loro valore con quello della partecipazione già posseduta, vengano superati i limiti stabiliti dalla legge al conferimento del socio cooperatore.

Articolo 23 - (EMISSIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

23.1 Il valore complessivo della emissione delle azioni di partecipazione cooperativa non può eccedere il limite stabilito dalla legge; i conferimenti possono essere eseguiti anche in natura.

In sede di emissione, l'Assemblea può stabilire la durata delle azioni di partecipazione e le modalità della loro liquidazione, qualora il programma pluriennale di sviluppo e di ammodernamento aziendale venga interamente realizzato.

La verifica dell'attuazione del programma pluriennale, di cui al comma precedente, è demandata all'Assemblea annuale di approvazione del bilancio. Gli stati di attuazione del programma vengono approvati previa assunzione del parere da parte dell'Assemblea speciale della categoria degli azionisti di partecipazione cooperativa.

Qualora il socio sovventore ed il socio finanziatore non libe-

rino interamente le quote sottoscritte, il Consiglio di Amministrazione procede ai sensi dell'art. 2344 c.c. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, possono essere emesse azioni di partecipazione cooperativa a favore dei soci cooperatori che abbiano dato garanzia di affidabilità e di serietà, comprovante dalla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché dalla anzianità maturata in cooperativa. In tal caso il conferimento di cui alla lettera c) dell'art. 26 è effettuato utilizzando gli utili netti regolarmente accertati in bilancio.

Articolo 24 - (DIVIDENDO DEI SOCI FINANZIATORI)

24.1 Alle azioni di partecipazione cooperativa dei soci finanziatori spetta una remunerazione annua lorda pari al due per cento. Nel caso in cui viene deciso di distribuire dividendi alle azioni dei soci cooperatori, la stessa percentuale viene riconosciuta anche ai soci finanziatori, in aggiunta alla remunerazione garantita del due per cento suddetto.

TITOLO VII

COLLABORATORI NON SOCI E VOLONTARI NON SOCI

Articolo 25 - (COLLABORATORI NON SOCI)

25.1 La cooperativa potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone fisiche, residenti sia in Italia che all'estero, in qualità di "collaboratori non soci" per attività di supporto e di aiuto nella gestione delle attività sociali della Sede, nella preparazione delle confezioni dei prodotti di vendita, nella gestione di punti vendita e nella parte-

cipazione a manifestazioni pubbliche e sagre, di qualunque genere, nelle quali essa sarà presente con stand o banchetti.

25.2 La remunerazione dei "collaboratori non soci" sarà regolamentata da specifico regolamento attuativo del Consiglio di Amministrazione della società.

25.3 Qualora la Cooperativa dovesse aver bisogno di prestazioni dei "collaboratori non soci", dovranno essere preferiti innanzitutto i familiari dei soci cooperatori.

Articolo 26 - (VOLONTARI NON SOCI)

26.1 La cooperativa potrà avvalersi della collaborazione occasionale di persone fisiche, residenti sia in Italia che all'estero, in qualità di "volontari non soci" per attività di supporto e di aiuto nella gestione delle attività sociali della Sede, nella partecipazione a manifestazioni pubbliche e sagre, di qualunque genere, nelle quali essa sarà presente con stand o banchetti.

26.2 L'importanza dei "volontari non soci" per la vita della cooperativa è fondamentale, in quanto essi svolgono una essenziale attività di supporto alla organizzazione, mettendo a disposizione di essa le loro competenze professionali e personali, le loro capacità tecniche, attitudinali e operative, e rinunciando ad ogni forma di compenso.

26.3 Il valore della loro presenza non è limitato al supporto gestionale, ma riguarda anche l'apporto in termini di motivazioni ideali. Con la loro presenza, i "volontari non soci"

contribuiscono a mantenere vive le finalità sociali ed ideali che sorreggono l'attività della cooperativa.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 27 - (TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI)

27.1 Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale deve essere tale da consentire il rimborso immediato a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni svolte per la società, e una remunerazione simbolica della prestazione data mediante la procedura del ristorno a fine esercizio, previsto dall'art. 2545-*sexies* c.c.

27.2 La remunerazione simbolica della prestazione data verrà determinata nel seguente modo:

- durante l'esercizio sociale si registreranno su un apposito documento le ore che ciascun socio cooperatore avrà prestato a favore della cooperativa;
- le ore manuali saranno considerate equivalenti alle ore intellettuali prestate dai soci cooperatori;
- l'importo degli utili che si deciderà di devolvere al Ristorno a favore dei soci cooperatori verrà diviso per il totale delle ore da essi prestate durante l'anno, ottenendo così un costo unitario medio simbolico della prestazione;
- il costo unitario medio simbolico verrà moltiplicato per le ore che ciascun socio cooperatore avrà prestato per la coope-

rativa ottenendo la remunerazione simbolica ad esso attribuita come ristorno.

27.3 Nel caso in cui nell'anno sociale di riferimento non si dovesse optare per la destinazione di una parte degli utili al Ristorno a favore dei soci cooperatori, le ore da essi prestate saranno considerate regalate alla cooperativa e non più remunerabili.

TITOLO IX

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 28 - (PATRIMONIO SOCIALE)

28.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale , che è variabile ed è formato dal :

- capitale sociale dei soci cooperatori, costituito da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (euro cinquanta, virgola zero zero);

- capitale operativo costituito dai conferimenti dei soci sovventori;

- capitale di finanziamento costituito dai conferimenti dei soci finanziatori, titolari di azioni di partecipazione cooperativa, eseguiti in vista dello sviluppo o dell'ammortamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 30 del presente Statuto e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori decedu-

ti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva previsto dalla legge o costituito per volontà dell'Assemblea.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo capitale sociale e conseguentemente i soci cooperatori nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo 29 - (IMPIGNORABILITA' ED INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI)

29.1 Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 30 - (ESERCIZIO SOCIALE)

30.1 L'esercizio sociale va dal 1° del mese di gennaio al 31 del mese di dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, siano indicati i criteri seguiti dal Consiglio di

Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

30.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera in merito alla destinazione degli utili.

In ogni caso :

a) il trenta per cento degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale così come prevede l'art.

2445-*quater* c.c;

b) il tre per cento degli utili netti annuali deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il dividendo ai soci cooperatori, tenuta presente la misura massima stabilita dalla legge, non potrà comunque essere superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo, da calcolarsi sull'importo della quota sociale effettivamente versata.

d) il dividendo ai Soci Sovventori Conferitori dovrà essere

identico a quello attribuito alle azioni dei soci cooperatori, nella misura massima prevista dallo Statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

e) il dividendo ai Soci Sovventori Ordinari dovrà essere identico a quello attribuito alle azioni dei soci cooperatori, nella misura massima prevista dallo Statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

f) il dividendo ai soci finanziatori, titolari di azioni di partecipazione cooperativa, dovrà essere identico a quello attribuito alle azioni dei soci cooperatori, nella misura massima prevista dallo Statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. La parte restante degli utili annuali potrà essere destinata solo ai soci cooperatori, o come aumento gratuito della quota sociale in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa, o a titolo di ristorno per le prestazioni svolte a favore della società, nei limiti stabiliti dal legislatore fiscale e secondo le modalità indicate nell'art. 27 o da apposito regolamento. Nell'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori si dovrà, comunque, tenere conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dal socio, nonché della garanzia di serietà e di affidabilità, comprovata dalla durata del rapporto. In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisi-

bili, di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del presente Statuto, una volta destinata la percentuale del 3% di cui alla lettera b) del presente articolo.

TITOLO XI

ORGANI SOCIALI

Articolo 31 - (ORGANI DELLA SOCIETA')

31.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci se nominato.

Articolo 32 - (ASSEMBLEA DEI SOCI)

32.1 Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione va fatta ai sensi e secondo le formalità previste dalla legge ed in particolare da quanto previsto dall'articolo 2366 c.c.

32.2 Qualora i soci sovventori ed i soci finanziatori, titolari di "azioni di partecipazione cooperativa", debbano preventivamente riunirsi nelle assemblee speciali, le formalità per la convocazione delle assemblee sociali devono essere assolte almeno venti giorni prima della adunanza, onde consentire ai predetti soci di partecipare alle assemblee speciali di pertinenza.

32.3 Il termine di cui al comma precedente deve essere osservato anche qualora siano state costituite assemblee parziali,

per consentire ai soci che vi fanno parte di deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

32.4 In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, i rappresentanti comuni dei soci sovventori e dei soci finanziatori, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 33 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)

33.1 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulla emissione delle azioni dei soci sovventori e sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 8) approva lo stato di attuazione del programma pluriennale in esecuzione del quale sono state emesse le azioni di partici-

zione cooperativa;

9) approva gli eventuali regolamenti per lo svolgimento delle assemblee speciali;

10) provvede alla costituzione delle assemblee parziali di settore.

33.2 L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio preventivo.

33.3 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 34 - (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

34.1 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costituito e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci

che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 35 - (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA)

35.1 In prima convocazione, le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci cooperatori aventi diritto al voto.

35.2 In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Articolo 36 - (VOTAZIONI)

36.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 37 - (DIRITTO AL VOTO)

37.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno tre mesi

e nel libro dei soci sovventori da almeno 10 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

37.2 Il socio cooperatore ha diritto ad esprimere un solo voto, a prescindere dalla entità del conferimento sottoscritto.

37.3 Anche il socio sovventore ha diritto ad esprimere un solo voto, a prescindere dalla entità del conferimento sottoscritto.

37.4 I voti attribuiti a tutti i soci sovventori non possono in ogni caso superare il limite di legge (un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci).

37.5 Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse essere superato il predetto limite, il voto dei soci sovventori potrà essere espresso solo dal rappresentante comune, con la procedura stabilita dal successivo art. 41, lettera o).

37.6 I soci finanziatori, titolari di azioni di partecipazione cooperativa, non possono partecipare o intervenire personalmente in Assemblea.

37.7 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare un numero di soci superiore a cinque. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti della società.

Articolo 38 - (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

38.1 L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario nonché, all'occorrenza, due scrutatori effettivi e, eventualmente, due supplenti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

38.2 Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2533 c.c. ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, di fare precedere l'Assemblea generale da assemblee separate, convocate presso le sedi, anche temporanee, di attività sociali.

38.3 Per queste convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le assemblee dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, in ogni caso, la data della penultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna sede, anche temporanea, di attività sociali ed eventualmente le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di attività sociali vicine tra di loro;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per la elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

38.4 Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i Soci nella proporzione di uno ogni venti o frazioni di venti soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati alla Assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea ge-

nerale sarà costituita dai delegati presenti alle assemblee separate, ciascuna delle quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità della Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

38.5 Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle singole assemblee e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nella Assemblea generale.

Articolo 39 - (ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

39.1 L'Assemblea speciale dei soci finanziatori, possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, è regolarmente costituita secondo il disposto dell'art. 2376 c.c..

39.2 L'Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle delibere dell'Assemblea che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;
- d) sugli altri oggetti di interesse.

39.3 Il rappresentante comune ha il compito di tutelare e rappresentare gli interessi della categoria nei confronti della società; di convocare e di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale; di impugnare le deliberazioni dell'Assemblea sociale contrarie agli interessi della categoria rappresentata, allo Statuto sociale o alle leggi.

Al fine di esercitare le sue funzioni, egli ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'art. 2516 c.c. e di ottenerne estratti, nonché di assistere alla Assemblea della società.

In Assemblea speciale i soci votano secondo le regole della società di capitali.

Articolo 40 - (ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI SOVVENTORI)

40.1 L'Assemblea speciale dei soci sovventori si deve obbligatoriamente costituire quando il Consiglio di Amministrazione comunica ai predetti soci che il totale dei loro voti è superiore al limite di legge (un terzo dei voti spettanti a tutti i soci), convocandoli ad ora e data fissata in prima ed in seconda convocazione; i soci sovventori sono personalmente sospesi dall'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea generale fino a quando non avranno eletto il rappresentante comune. Si applica in tal caso la procedura prevista dall'articolo seguente, lettera o).

La regolare costituzione e le modalità di funzionamento dell'Assemblea speciale dei soci sovventori sono le medesime

di quelle stabilite nell'articolo precedente; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale presente.

Oltre ad esprimere il voto in Assemblea in sostituzione dei soci sovventori, i poteri del rappresentante comune dei soci sovventori sono i medesimi di quelli del rappresentante comune dei soci finanziatori, possessori di azione di partecipazione cooperativa.

Articolo 41 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

41.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri eletti tra i soci cooperatori maggiorenni.

41.2 Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nel limite massimo dei tre mandati consecutivi.

I consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Relativamente ai limiti di cumulo si rinvia ad apposito regolamento da redigersi ai sensi dell'art. 2542 comma tre.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

41.3 Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministra-

zione anche soci sovventori a condizione che i due terzi dell'organo sia costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; altresì, il Consiglio può delegare, determinando-le nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

41.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi a non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con consegna a mano, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

41.5 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

41.6 Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti od affini entro il terzo grado.

41.7 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministra-

zione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi, nonché redigere la relazione annuale sull'andamento della gestione sociale secondo i criteri indicati dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n° 59;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alle società partecipate, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- g) conferire procure, sia generali per determinate categorie di atti, che speciali;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e

compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

m) stabilire le modalità e le condizioni per il conferimento dei prodotti da parte dei Soci cooperatori e sovventori, determinandone anche i prezzi;

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto siano riservati alla Assemblea generale;

o) comunicare ai soci sovventori che il totale dei loro voti ha superato il limite di legge, informando della necessità di costituire un'Assemblea speciale a mezzo di un rappresentante comune. Nella predetta comunicazione il Consiglio di Amministrazione convoca in Assemblea i soci sovventori per la nomina del loro rappresentante comune e per la esecuzione degli incombenenti previsti dal precedente articolo 40;

p) convocare l'Assemblea speciale dei soci sovventori, quando almeno un terzo di questi ne faccia richiesta o quando comunque ne ravvisi la opportunità;

q) convocare l'Assemblea speciale dei soci finanziatori, titolari di azioni di partecipazione cooperativa, nei casi previsti dalla legge.

41.8 La relazione annuale di cui al punto b) del comma precedente, oltre a contenere le indicazioni di cui all'art. 2429 bis c.c., deve illustrare le scelte operate durante la gestione sociale in vista del conseguimento degli scopi statutari informati ai principi mutualistici e di solidarietà tra i soci della cooperativa.

Articolo 42 - (SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI)

42.1 In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio medesimo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Articolo 43 - (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

43.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, con speciale procura, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

TITOLO XII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 44 - (COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE)

44.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

44.2 Il Collegio Sindacale si compone di un presidente, due membri effettivi e di due supplenti; essi sono scelti dall'Assemblea dei soci.

44.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 45 - (COMPITI DEL COLLEGIO)

45.1 Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

45.2 I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO XIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 46 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI)

46.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 47 - (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

47.1 In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48 - (INDEROGABILITA' DI CLAUSOLE MUTUALISTICHE)

48.1 Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 3, 28, 30 e 48 del presente statuto sono inderogabili e, come tali, dovranno essere di fatto osservate.

Articolo 49 - (REGOLAMENTI)

49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 50 - (RINVIO A NORME GENERALI)

50.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.